

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata:segreteria@pec.crcalabria.it tesseramento@pec.crcalabria.it amministrazione@pec.crcalabria.it giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 84 del 30 Dicembre 2021

1. Delibere del Tribunale Federale Nazionale

Si rimettono in allegato le motivazioni relativo al deferimento n.3414/4 pf 21 22 GC/GR del 16 novembre 2021 di prot.62/TFN-SD del 13.12.2021 a carico della società ASD Vibo Calcio a 5 e tesserati.

2. Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 29 Dicembre 2021, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE;
- Avv. Maurizio RODINO' COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito.

RECLAMO n° 8 della Società A.S.D.MAGISANO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 78 del 16.12.2021 (squalifica calciatore VISCOMI Natalino (05.07.1991) per sei (6) giornate in merito alla gara Unione Sportiva Marano – ASD Magisano del 12.12.2021).

LA COMMISSIONE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante;

RILEVA

la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato il capitano Viscomi il quale, dopo l'irrogazione dell'espulsione per doppia ammonizione, lanciava la fascia di capitano verso l'arbitro colpendolo in faccia.

Il giudice sportivo motiva il provvedimento affermando che il Viscomi "chiedeva al proprio allenatore di essere sostituito minacciando di picchiare l'arbitro in caso contrario; nonché per avere, dopo l'espulsione per somma di ammonizioni, sfilato la propria fascia di capitano lanciandola in faccia all'arbitro".



Sostiene il Magisano che il tesserato non ha proferito frasi minacciose nei confronti dell'arbitro tant'è che questi lo ha espulso per doppia ammonizione e inoltre che il Viscomi non ha lanciato la fascia contro il Direttore di gara.

Le argomentazioni difensive illustrate in ricorso trovano parziale conferma nel rapporto dell'arbitro che ha solo ammonito il Viscomi per aver pronunciato la frase attribuitagli riconoscendo di fatto che la stessa non aveva un contenuto minaccioso ma solo irriguardoso. Dagli atti ufficiali che meritano valore di fonte privilegiata deve ritenersi invece avvenuto il lancio della fascia di capitano che colpiva l'arbitro.

Tenuto conto, pertanto, della gravità dei fatti, a parziale accoglimento del reclamo appare conforme a giustizia ridurre le sanzioni per come riportato nel dispositivo che segue.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione della squalifica del calciatore VISCOMI Natalino a QUATTRO (4) giornate di gara e dispone accreditarsi il contributo di accesso alla giustizia sul conto della reclamante.

RECLAMO n° 9 della Società A.S.D. WINNER BOYS PRESILA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 32 SGS del 16.12.2021 (punizione sportiva perdita della gara *U.S.D. Molè - A.S.D. Winner Boys Presila del* 3.12.2021 Campionato Under 17 Provinciale con il risultato di 0-3, ammenda di € 50,00, inibizione fino al 15 GENNAIO 2022 per il dirigente MURACA Mauro).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante impugna la delibera del giudice di primo grado che ha statuito la non omologazione del risultato di 2 - 3 conseguito sul campo nell'incontro U.S.D. Molè - A.S.D. Winner Boys Presila, la consequenziale sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 a sfavore dell'A.S.D. Winner Boys Presila e l'applicazione della sanzione dell'ammenda di euro 50,00 per recidiva nonché la sanzione dell'inibizione fino al 15.01.2022 a carico del dirigente accompagnatore dell'A.S.D. Winner Boys Presila, Muraca Mauro.

L'U.S.D. Molè presentava ricorso per una presunta irregolarità realizzata dall'A.S.D. Winner Boys Presila in occasione della gara del Campionato Allievi, Under 17 provinciali, girone A, tra l'U.S.D. Molè e l'A.S.D. Winner Boys Presila, svoltasi nel medesimo giorno, consistita nell'aver fatto partecipare all'incontro il calciatore Brizzi Mattia (tessera n.422158), tesserato dell'A.S.D. Winner Boys Presila, in quanto a suo dire, non in possesso del requisito d'età per prendervi parte.

Presentava proprie controdeduzioni l'A.S.D. Winner Boys Presila, eccependo la tardività e la genericità del ricorso nonché la sua inesistenza e la conseguente inammissibilità.

Il Giudice Sportivo Territoriale dichiarava il ricorso inammissibile. Chiariva difatti che la questione relativa alla posizione irregolare di un calciatore impiegato in gara è di competenza del Giudice Sportivo, ex art. 65 lettera d) C.G.S., il quale avvia d'ufficio il procedimento sulla scorta delle risultanze dei documenti ufficiali di gara, ex art.66 lettera a) C.G.S.;Ebbene, dall'esame dei documenti ufficiali trasmessi dal direttore di gara emerge come l'A.S.D. Winner Boys Presila abbia inserito nella propria distinta il calciatore Brizzi Mattia e che lo stesso vi abbia preso parte dall'inizio, seppur per soli 24 minuti. Precisava, inoltre, come all'interno dei documenti ufficiali di gara, trasmessi dall'arbitro, fosse presente un documento redatto, a fine partita, di pugno dal Presidente dell'U.S.D. Molè Guido Muraca, per segnalare l'irregolarità che occupa.

La Winner Boys Presila impugna la citata delibera con articolato reclamo, cui si rimanda per economia di trattazione, argomentando sostanzialmente per la carenza di potere del giudice a seguito della declaratoria di inammissibilità del reclamo e nel merito per la regolarità della posizione del calciatore la cui partecipazione alla gara non avrebbe inciso sulla regolarità della stessa.

Il ricorso non può essere accolto in quanto i motivi addotti non paiono fondati.

Di certo la posizione del Brizzi è irregolare in base a quanto disposto dai Comunicati Ufficiali n° 1 del 2 luglio 2021 e n° 7 del 21 luglio 2021 entrambi del Comitato Regionale Calabria e n° 26 della Delegazione Provinciale di Catanzaro 2021 ed alle sanzioni previste al C.G.S. art. 10 comma 6.

Alcun dubbio rileva neppure con riferimento alla legittimazione del giudice sportivo a decidere in base ai poteri d'ufficio previsti all'art. 65 punto d, non essendo al momento della decisione ancora stato omologato il risultato della gara.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia.

RECLAMO n° 10 della Società A.S.D. FALCHI MAROPATI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n° 16 del 16.12.2021(punizione sportiva della perdita della gara Sant'Elia - Falchi Maropati del 12.12.2021 Campionato 3^ Categoria con il punteggio di 0-3, ammenda di € 200,00 per prima rinuncia e penalizzazione di UN punto in classifica).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha inflitto alla società Falchi Maropati la punizione sportiva della perdita della gara del 12.12.2021 Sant'Elia - Falchi Maropati con il punteggio di 0-3, l'ammenda di € 200,00 per prima rinuncia e la penalizzazione di un punto in classifica.

Il Giudice Sportivo Territoriale si determinava alla decisione, in quanto:

- letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non aveva luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Falchi Maropati;
- rilevato che la società Falchi Maropati faceva pervenire, in data 12.12.2021 alle ore 13:24, una mail alla Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro a firma del signor Anselmo Giorgio (dirigente) nella quale si rappresentava che un giocatore della propria squadra era risultato positivo al Covid-19;
- osservato che, a causa di ciò, la società Falchi Maropati non si presentava alla gara e pertanto chiedeva il rinvio della stessa; considerata la circolare "disposizioni emergenza Covid" pubblicata con C.U. n. 9 del 9.11.2021 la quale ai punti 4 e 5 dispone che "il rinvio della gara per accertata positività al Covid è previsto nel caso di un numero superiore a 5 calciatori positivi" ovvero "3 calciatori positivi tra cui più di un portiere";
- valutava tale circostanza non presente nel caso di specie.

La società Falcho Maropati argomenta di aver adempiuto ai dettami del punto 2 della Circolare citata mettendo in quarantena i calciatori venuti a contatto con il portiere risultato positivo al virus, non potendo, tuttavia, data l'imminenza della gara, sottoporli a tampone, tra l'altro inattendibile data la vicinanza temporale del contatto.

Il ricorso non può essere accolto in quanto le disposizioni di cui sopra impongono un immediato coinvolgimento delle autorità sanitarie per l'attivazione della procedura di sospensione delle gare ritenute a rischio nonché del Comitato Regionale. Nella fattispecie che occupa tali adempimenti non risultano esperiti dalla reclamante, per cui il reclamo va rigettato.

P.O.M

rigetta il reclamo dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia.

IL SEGRETARIO Emanuele Daniele IL PRESIDENTE Saverio Mirarchi



Decisione/0077/TFNSD-2021-2022 Registro procedimenti n. 0062/TFNSD/2021-2022

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente; Valentina Aragona – Componente (Relatore); Giammaria Camici – Componente; Amedeo Citarella – Componente; Andrea Fedeli – Componente; Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 13 dicembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3414/4 pf 21 22 GC/GR/ac del 16 novembre 2021 nei confronti del sig. Giuseppe De Siena e della società ASD Vibo Calcio a 5, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 16 novembre 2021, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il sig. Giuseppe De Siena (all'epoca dei fatti Presidente ASD Vibo Calcio A5) per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1 del CGS in relazione agli artt. 37 comma 1 e 40 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico e dell'art. 38 comma 4 delle NOIF in quanto consentiva durante la stagione 2017-2018 al sig. Domenico Carlo Lico di svolgere attività con l'ASD Vibo Calcio A5 nonostante fosse già tesserato con la società ASD Real Vibo con funzioni di Dirigente e allenatore con licenza UEFA B cod. 113104 e la società ASD Vibo Calcio A5 per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del CGS per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Domenico Carlo Lico e Giuseppe De Siena.

La fase istruttoria

In data 5 luglio 2021, la Procura Federale ha iscritto nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 4 pf 21-22 avente a oggetto "presunta doppia attività svolta dal tecnico Lico Domenico Carlo – UEFA B cd- 113104- il quale avrebbe prestato la propria collaborazione a favore delle Soc. Vibo Calcio A5 con funzioni di Dirigente e Allenatore e per la Soc. Real Vibo per la quale risulta tesserato sempre come Dirigente e allenatore per la stagione sortiva 2017-2018. Lo stesso denunciante Corona Domenico segnala che analoghe comunicazioni sono state inviate nella stag. Sport. 2017-18 alle competenti sezioni AIAC".

La Procura Federale ha istruito il procedimento ascoltando il denunciante sig. Michele Corona e il sig. Domenico Carlo Lico, e acquisendo la documentazione ritenuta rilevante.

All'esito delle indagini, in data 22 settembre 2021, l'Ufficio requirente ha adottato, tempestivamente, il provvedimento di cui all'art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l'avvenuta conclusione delle indagini ai sigg.ri Domenico Carlo Lico, Giuseppe De Siena e alla società ASD Vibo Calcio A5.

In data 15 ottobre 2021, tramite il proprio difensore, il sig. Domenico Carlo Lico ha proposto richiesta di accordo ex art. 126 CGS attualmente in corso di definizione.

Gli altri incolpati non hanno depositato memorie difensive.

La Procura ha provveduto a notificare alla società ASD Vibo Calcio A5 e al sig. Giuseppe De Siena il deferimento n. 3414/4 pf 21 22 GC/ac il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato.

La fase predibattimentale

Entrambe le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive o altre difese.

Il dibattimento

All'udienza del 13 dicembre 2021, svoltasi in videoconferenza, è comparso unicamente l'avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, nel riportarsi integralmente all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Giuseppe De Siena, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la società ASD Vibo Calcio a 5, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

La decisione

Il Tribunale ritiene che il sig. Giuseppe De Siena e la società ASD Vibo Calcio a 5 vadano ritenuti responsabili delle contestazioni oggetto di deferimento.

Il presente procedimento trae origine dall'esposto inviato, in data 8 giugno 2021, alla Procura Federale dal tecnico UEFA B sig. Michele Corona. Quest'ultimo ha rappresentato di aver ricevuto, già nell'autunno 2017, diverse segnalazioni in merito alle attività



svolte da Lico Domenico Carlo, il quale si sarebbe adoperato contemporaneamente quale dirigente e allenatore sia della società Vibo Calcio A5, sia della ASD Real Vibo.

Il segnalante ha allegato, altresì, documentazione video e foto nella quale è ritratto il sig. Lico durante l'allenamento di una squadra femminile.

Oltre a tale documentazione acquisita dalla Procura, quanto segnalato è stato confermato dallo stesso sig. Lico, il quale, in sede di audizione, ha ammesso di aver collaborato con la società Vibo Calcio A5 nella stagione sportiva 2017-2018, pur essendo tesserato con la società ASD Real Vibo, al fine di supportare la figlia e le nipoti, che giocavano nella squadra femminile.

Ne deriva la responsabilità tanto del Presidente della società ASD Vibo Calcio A5 quanto quella diretta e oggettiva della società stessa.

Sotto il primo profilo, il sig. De Siena non poteva non essere a conoscenza del tesseramento dell'allenatore con un'altra squadra e nonostante ciò gli ha consentito di collaborare con la squadra femminile, contravvenendo al disposto dell'art. 40 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico, a mente del quale "I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse". Tale norma va letta in combinato disposto con l'art. 37 del medesimo Regolamento che al comma 1 impone ai tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore il rispetto dello statuto e di tutte le norme federali e con l'art. 4 comma 1 CGS che impone l'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e il rispetto dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Nello stesso senso deve ritenersi parimenti responsabile la società deferita ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 CGS tanto in forma diretta per l'operato del proprio legale rappresentate, quanto sotto il profilo oggettivo per il comportamento del tecnico, trattandosi, peraltro, di attività svolta nell'interesse e a vantaggio della stessa.

P.O.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Giuseppe De Siena, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per la società ASD Vibo Calcio a 5, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 dicembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

IL RELATORE Valentina Aragona IL PRESIDENTE Carlo Sica

Depositato in data 22 dicembre 2021.

IL SEGRETARIO Salvatore Floriddia